

# Ordinary Assist

Fiscal  
Assist  
2018



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:*  
*Lello Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

 **Euroconference**

*In esclusiva per*

 **TeamSystem®**

# Ordinary Assist

## Normativa

- 3 | Dichiarazione precompilata – gestione delle spese sanitarie e veterinarie del sistema TS

## Prassi

- 4 | Somme iscritte a ruolo - Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento
- 4 | Servizio di consulenza in materia di investimenti - Regime IVA
- 4 | Costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato - Trattamento IRES applicabile ai componenti positivi di reddito
- 4 | Credito inesistente - Utilizzo in compensazione di un credito inesistente, già recuperato in ambito accertativo e sanzionato quale infedele dichiarazione e illegittima detrazione
- 4 | Split payment - Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti
- 5 | Società tra avvocati - Natura del reddito prodotto
- 5 | ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2018

## Novità dai siti delle Agenzia fiscali

### Comunicazioni, strumenti e utilità

- 6 | Studi di settore, il cassetto fiscale si arricchisce di nuovi dati
- 6 | Campagna d'informazione #casaconviene

### L'Agenzia delle entrate informa

- 7 | Software
- 7 | Archivi, elenchi e altre utilità

## Dottrina

|        |                                       |                                                                                |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 8<br>9 | Associazione commercialisti di Milano | ✓ Partecipazioni sociali al costo ammortizzato - niente derivazione rafforzata |
|        | Fondazione nazionale commercialisti   | ✓ Transazione fiscale – l'applicazione ai tributi locali                       |
|        | Consiglio Nazionale Commercialisti    | ✓ Norme per il collegio sindacale di società quotate                           |
|        | Consiglio nazionale del notariato     | ✓ Vendita forzata telematica<br>✓ Affiancamento in agricoltura                 |

# Ordinary Assist

## NORMATIVA

### Dichiarazione precompilata – la gestione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie del sistema TS

**Pubblicate le specifiche tecniche e le modalità operative del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell'Agenzia delle entrate, nonché la consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie.**

*Ministero dell'economia e delle finanze, decreto  
27/4/18  
(G.U. n.110 del 14/5/18)*

Il provvedimento n. 76048 del 9/4/18 del Direttore dell'Agenzia delle entrate ha introdotto, a partire dall'anno d'imposta 2017, la **possibilità per il contribuente di rettificare i dati** delle spese sanitarie e veterinarie, nell'ambito della compilazione agevolata del quadro relativo agli oneri deducibili e detraibili della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il decreto 27/4/18 prevede le specifiche tecniche e le modalità operative di compilazione agevolata da parte del contribuente dei dati relativi alle spese sanitarie.

**Spese sanitarie e veterinarie: modifica dei dati da parte del contribuente** - Dall'anno d'imposta 2017 il Sistema TS rende disponibili all'Agenzia delle entrate le **funzionalità** riferite ai dati delle:

- **spese sanitarie** necessarie per la compilazione agevolata dei dati da parte del contribuente sul sito dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento alle spese sostenute per i familiari a carico e ai relativi rimborsi;
- **spese veterinarie** necessarie per la compilazione agevolata dei dati da parte del contribuente sul sito dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento alle spese sostenute e ai relativi rimborsi.

Il Sistema TS, solo a fronte dell'attivazione della funzionalità di compilazione agevolata, rende disponibili all'Agenzia dell'entrate le **seguenti funzionalità**:

- a) **consultazione** dei dati di dettaglio;
- b) **inserimento** di un nuovo documento fiscale di spesa o rimborso da utilizzare nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente dichiarante, con riferimento al nuovo documento fiscale o rimborso da inserire, deve indicare la data di pagamento/rimborso, il soggetto che ha emesso il documento fiscale e l'importo della spesa o del rimborso, indicando, facoltativamente, anche la partita IVA del soggetto che ha emesso il documento fiscale e il numero del documento fiscale;
- c) **modifica** di un documento fiscale di spesa o rimborso da utilizzare nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente dichiarante può modificare l'importo del documento di spesa o del rimborso e l'indicazione di utilizzo della spesa ai fini della precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate;
- d) **indicazione di non utilizzo** nella dichiarazione dei redditi di un documento fiscale di spesa o rimborso;
- e) **calcolo** della somma complessiva delle spese sanitarie afferenti al contribuente dichiarante e/o ai suoi familiari a carico, sulla base delle relative percentuali di carico nonché delle variazioni di cui alle lettere b), c) e d). L'esito dell'elaborazione viene memorizzato in una base dati apposita e reso disponibile all'Agenzia delle entrate.

**Disponibilità all'AE dei dati delle spese sanitarie e veterinarie oggetto della compilazione agevolata** - Il Sistema TS rende disponibili all'accesso esclusivo dell'Agenzia delle entrate i totali delle spese sanitarie e veterinarie riferite al contribuente dichiarante e il totale delle spese sanitarie riferite ai suoi familiari a carico. Per le sole finalità di accertamento il Sistema TS rende disponibili ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate le informazioni di dettaglio.

**Consultazione delle spese sanitarie per segnalazioni di errore** - Il Sistema TS rende disponibili per la consultazione i dati delle spese sanitarie e veterinarie. Dall'1/1 dell'anno di riferimento della spesa al 31/1 dell'anno successivo, il cittadino **potrà inviare una segnalazione al soggetto inviante** ai fini della eventuale correzione dei medesimi dati. La segnalazione di errore sarà inoltrata dal Sistema TS al soggetto che ha trasmesso i dati oggetto di segnalazione per la correzione.

# Ordinary Assist

| PRASSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Somme iscritte a ruolo - Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento</b></p> <p>A decorrere dal 15/5/18, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del <b>3,01%</b> in ragione annuale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 95624 del 10/05/18</i></p> |
| <p><b>Servizio di consulenza in materia di investimenti - Regime IVA</b></p> <p>In risposta a un quesito di una società di intermediazione mobiliare autorizzata a svolgere sia il servizio di gestione di portafogli sia il servizio di consulenza in materia di investimenti senza detenzione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della medesima, è stato chiarito che, se gli unici interlocutori della società sono propri clienti e non vi è alcun rapporto, sia pure indiretto e/o economico, con i soggetti che promuovono gli strumenti finanziari, il servizio di consulenza in materia di investimenti fornito dalla società non è inquadrabile tra i servizi di intermediazione esenti da IVA ai sensi del combinato disposto dei numeri 4) e 9) dell'art. 10, co. 1, del D.P.R. n. 633 del 1972.</p> <p>Pertanto, ai servizi stessi torna applicabile il regime di <b>imponibilità IVA</b>.</p> <p>L'Agenzia ha tenuto conto delle osservazioni del Comitato consultivo IVA, secondo cui il servizio di consulenza in materia di investimenti fornito senza che sia ravvisabile alcun intervento/partecipazione del consulente/prestatore del servizio nella conclusione del contratto tra il cliente/potenziale investitore e la parte che promuove/emette i titoli non è inquadrabile come attività di negoziazione/intermediazione esente da IVA ai sensi dell'art. 135, paragrafo 1, lett. f), della direttiva IVA 2006/112/CE.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 38 del 15/5/18</i></p>                     |
| <p><b>Costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato - Trattamento IRES applicabile ai componenti positivi di reddito</b></p> <p>Forniti chiarimenti sul trattamento applicabile ai fini IRES ai componenti positivi di reddito derivanti dalla costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato su un terreno di proprietà (il corrispettivo della concessione del diritto di superficie a tempo determinato è costituito da un canone annuo, incassato in tranches trimestrali anticipate). È stato precisato che il corrispettivo conseguito dalla società ALFA per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato, contabilizzato secondo la maturazione contrattuale, <b>concorre alla formazione del reddito d'impresa della società come ricavo</b> (e non come plusvalenza) così come imputato in bilancio, in coerenza con il principio di derivazione rafforzata recato dall'art. 83 del Tuir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 37 del 15/5/18</i></p>                     |
| <p><b>Credito inesistente - Utilizzo in compensazione di un credito inesistente, già recuperato in ambito accertativo e sanzionato quale infedele dichiarazione ed illegittima detrazione</b></p> <p>È stato precisato che <b>non deve essere sanzionato</b>, in aggiunta a quanto recuperato nell'accertamento e sanzionato quale infedele dichiarazione ed illegittima detrazione, anche il successivo utilizzo in compensazione del credito inesistente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 36 dell'8/5/18</i></p>                     |
| <p><b>Split payment - Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti</b></p> <p>Forniti ulteriori chiarimenti delle Entrate in materia di split payment.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 9 del 7/05/18</i></p>                        |
| <p>Nello specifico, le precisazioni riguardano la <b>platea di nuovi soggetti</b> verso cui è obbligatorio emettere fattura con la scissione dei pagamenti a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 172/2017, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;</li> <li>• le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% o che, comunque, siano controllate da soggetti pubblici (ad esempio, le</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |

# Ordinary Assist

fondazioni attraverso cui gli Ordini professionali realizzano interessi collegati alle professioni che rappresentano);

- le società controllate direttamente o indirettamente dagli enti sopra elencati e dalle società soggette allo split payment;
- le società partecipate per una quota non inferiore al 70% da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggette allo split payment.

Questi soggetti si aggiungono a quelli già interessati dalla disciplina della scissione dei pagamenti (Pubbliche amministrazioni e le società quotate e inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana).

Con riferimento ai casi pratici di **quote societarie intestate a una fiduciaria** e dei **compensi dovuti ai consulenti tecnici di ufficio (Ctu)** che operano su incarico dell'Autorità giudiziaria, l'Agenzia ha precisato che:

- nel primo caso, occorre valutare se il cliente fiduciante (effettivo titolare delle quote della società) rientri o meno nell'ambito dello split payment, per stabilire se vi rientri anche la società formalmente di proprietà della fiduciaria;
- nel secondo caso, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è esclusa l'applicabilità della scissione dei pagamenti ai compensi e onorari liquidati dal giudice a favore del consulente tecnico di ufficio (sia per ragioni di semplificazione, sia perché il pagamento del corrispettivo del consulente, seppure effettuato dall'Amministrazione della Giustizia, avviene con denaro fornito dalle parti individuate dal provvedimento del Giudice nell'interesse superiore della giustizia).

**Sanzioni** - eventuali comportamenti non corretti adottati dai contribuenti prima della pubblicazione della circolare **non saranno soggetti a sanzioni**, purché non sia stato arrecato danno all'Erario con il mancato versamento dell'imposta dovuta.

## Società tra avvocati STA - Natura del reddito prodotto

In risposta a una richiesta di chiarimenti è stato precisato che sul piano fiscale alle società tra avvocati di cui all'art. 4 bis della legge n. 247/2012 costituite sotto forma di società di persone, di capitali o cooperative, si applicano le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo co., e 81 del Tuir, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del co. 1 dell'art. 73, co. 1, lettere a) e b), del Tuir, da qualsiasi fonte provenga **è considerato reddito d'impresa**. Pertanto, una società per azioni costituita per l'esercizio dell'attività di avvocato deve adottare il regime fiscale previsto per le società di capitali e, dunque, **deve assoggettare ad IRES il reddito prodotto e ad IRAP il valore della produzione**.

*Agenzia delle  
entrate, risoluzione  
n. 35 del 7/5/18*

## ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2018

Individuate le attività economiche per le quali è prevista l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2018.

*Agenzia delle  
entrate,  
provvedimento del  
direttore n. 93467  
del 7/5/18*

# Ordinary Assist

| NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |
| <p><b>Studi di settore, il cassetto fiscale si arricchisce di nuovi dati</b></p> <p>Il prospetto riepilogativo del cassetto fiscale, contenente le informazioni più significative degli studi presentati nei precedenti periodi d'imposta, viene integrato con <b>i dati e le notizie relative al quinquennio 2012-2016</b>. È possibile consultare i principali dati dichiarativi relativi agli studi di settore e, nel caso in cui si riscontrino errori o omissioni, è possibile regolarizzare la propria posizione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><i>Agenzia delle entrate,<br/>comunicato stampa<br/>del 7/5/18</i></p> |
| <p><b>Campagna d'informazione #casaconviene</b></p> <p>Partita la campagna d'informazione #casaconviene avviata nel 2016 dal MEF per promuovere la massima diffusione delle informazioni su <b>bonus e fondi pubblici per la casa</b> previsti dalla legge. L'iniziativa ha l'obiettivo di stimolare la vasta platea composta da famiglie, proprietari di immobili ad uso abitativo, locatari ed imprese, ad usufruire dei vantaggi derivanti dalle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi e dalle misure a favore di lavoratori con difficoltà nell'accesso al mutuo o nel pagamento delle rate. Tutte le novità sono riassunte in una guida che gli aderenti alla campagna stamperanno e distribuiranno e è disponibile online su <a href="http://casa.governo.it">casa.governo.it</a>, sul sito del dipartimento finanze e sui social network con l'hashtag #casaconviene.</p> | <p><i>Mef, sito internet<br/>dal 2/5/18</i></p>                           |

# Ordinary Assist

| L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Software</b></p> <p>Disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• software di controllo Dichiarazione Redditi Pf 2018 (versione 1.0.0);</li> <li>• software di compilazione Dichiarazione Redditi PF 2018 (versione 1.0.0).</li> </ul> <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• software di compilazione credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (versione 1.1.1).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><i>Agenzia delle entrate,<br/>sul sito internet<br/>dall'1/5 al 15/5</i></p> |
| <p><b>Archivi, elenchi e altre utilità</b></p> <p>Disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• elenchi degli iscritti provvisori Beneficiari 5 per mille 2018;</li> <li>• modelli in lingua tedesca di esenzione e rimborso canone tv - cittadini ultrasessantacinquenni con reddito basso;</li> <li>• modelli in lingua slovena di esenzione e rimborso canone tv - cittadini ultrasessantacinquenni con reddito basso.</li> </ul> <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• archivi provinciali Catasto fabbricati – Software Docfa4.00.4;</li> <li>• archivi provinciali, dei comuni terreni e dei comuni nazionali Software Docte 2: Variazioni culturali</li> <li>• archivi comuni urbano e terreni Software Voltura catastale.</li> </ul> |                                                                                 |

# Ordinary Assist

| DOTTRINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Partecipazioni sociali al costo ammortizzato - niente derivazione rafforzata: Associazione commercialisti di Milano</b></p> <p>Pubblicata una norma di comportamento sull'attualizzazione dei debiti e dei crediti relativi all'acquisto/vendita di partecipazioni sociali. Di seguito la massima.</p> <p><i>La valutazione dei debiti (o dei crediti) secondo il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione, contenuti nell'art. 2426, co. 1, n. 8), del Codice civile, trova applicazione anche nel caso di acquisto (o di vendita) di partecipazioni sociali, come previsto dal paragrafo 21-A del Principio contabile OIC 21 Partecipazioni. Dal punto di vista fiscale, tuttavia, non si applica a tale fattispecie il principio di derivazione rafforzata, con la conseguenza che:</i></p> <p>i) <i>il costo fiscale di acquisto della partecipazione, così come il prezzo fiscalmente rilevante di vendita della stessa, è pari al corrispettivo contrattualmente pattuito, <b>a prescindere dal fatto che</b>, in applicazione di tale criterio, una parte del corrispettivo venga contabilmente rilevata come onere (o provento) finanziario, e</i></p> <p>ii) <i>l'onere (o il provento) finanziario rilevato in contabilità lungo la durata della dilazione del debito (o del credito) <b>non ha rilevanza fiscale.</b></i></p>                                                                                                                            | <p><a href="#"><u>AIDC Milano, norma di comportamento n. 203</u></a></p> |
| <p><b>Transazione fiscale – l'applicazione ai tributi locali: Fondazione nazionale commercialisti</b></p> <p>Analizzate alcune conseguenze della modifica apportata dalla Legge di bilancio 2017 all'art. 182-ter della Legge fallimentare - recante la disciplina del trattamento dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nel concordato preventivo e nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. In particolare, i commercialisti hanno esaminato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la transazione dei tributi locali;</li> <li>• il trattamento dei crediti contributivi;</li> <li>• la tutela della posizione previdenziale del singolo lavoratore.</li> </ul> <p>Con riferimento alla nuova transazione fiscale i commercialisti hanno affermato l'inapplicabilità di tale istituto ai tributi locali. In particolare, è stato precisato che devono considerarsi esclusi dalla nuova transazione fiscale, restando soggetti alla ordinaria falcidia prevista dalla disciplina concorsuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i tributi provinciali e comunali (IMU, TASI, TARI, imposta di soggiorno e di scopo);</li> <li>• i tributi gestiti da Comuni e consorzi di bonifica (canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e contributi di bonifica).</li> </ul> | <p><a href="#"><u>FNC, documento del 4/5/18</u></a></p>                  |
| <p><b>Norme per il collegio sindacale di società quotate: Consiglio Nazionale Commercialisti</b></p> <p>Pubblicate le Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate. Il documento fornisce <b>regole tecniche e deontologiche</b> che, pur riferendosi alle società quotate in mercati regolamentati, possono contenere indicazioni per i sindaci di società non quotate.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><a href="#"><u>CNDCEC, documento del 26/4/18</u></a></p>              |
| <p><b>Vendita forzata telematica: Consiglio nazionale del notariato</b></p> <p>Analizzata la disciplina della vendita forzata telematica, con riferimento alla <b>espropriazione immobiliare</b>, alla luce della necessità, prevista dall'art. 569 C.P.C., per il giudice dell'esecuzione di ricorrere a detta tipologia di vendita, anziché a quella tradizionale, "salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura".</p> <p>I notai si sono soffermati, inoltre, sull'ipotesi di mancato funzionamento dei servizi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><a href="#"><u>CNN, studio n. 19/2018</u></a></p>                     |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p>informatici del dominio giustizia e sulla problematica attinente alle nuove tipologie di irregolarità (di ordine “telematico”) che possono inficiare la validità del subprocedimento di vendita, nonché sugli istituti, specifici del processo esecutivo o di carattere più generale, idonei a salvaguardare la stabilità dell’acquisto effettuato in sede di espropriazione forzata.</p> <p>La tematica è stata esaminata anche con riferimento alle procedure concorsuali e, segnatamente, con riferimento alla <b>vendita fallimentare</b>.</p> <p>Sono state, infine, evidenziate le criticità dell’attuale disciplina della vendita forzata telematica nel nostro ordinamento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| <p><b>Affiancamento in agricoltura: Consiglio nazionale del notariato</b></p> <p>Esaminato l’istituto dell’affiancamento per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell’attività d’impresa, introdotto con la legge di bilancio 2018, che si realizza con un <b>contratto apposito tra affiancante di età compresa tra 18 e 40 anni ed affiancato di età superiore a 65 anni o pensionato</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><a href="#"><u>CNN, studio n. 25/2018</u></a></p> |
| <p>In particolare, con riferimento ai risvolti tributari dell’affiancamento, è stato affermato che posto che nel periodo di affiancamento <b>il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale</b> egli può accedere alle agevolazioni tributarie stabilite per tale categoria di soggetti.</p> <p>L'art. 1 del D.lgs. n. 99/2004 stabilisce, infatti, che all'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. Ne deriva che come l’IAP per beneficiare di talune agevolazioni concesse al coltivatore diretto, deve essere iscritto nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale INPS, anche l’affiancante, per beneficiare delle medesime agevolazioni deve essere iscritto alla gestione previdenziale e assistenziale.</p> <p>Pertanto, <b>l’affiancante iscritto all’INPS</b> gode del trattamento per la c.d. “proprietà contadina”, di quello per i trasferimenti in territorio montano e dell’altro stabilito per i trasferimenti di terreni agricoli e pertinenze con aliquota 9% (art. 1 Tariffa Parte prima DPR 131/86).</p> <p>I notai ritengono, inoltre, l'equiparazione all'IAP idonea a costituire anche il presupposto per la comunicazione della stessa qualifica a società agricole.</p> |                                                      |